



Città di Novi Ligure

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 in data 19/12/1994;
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.6 in data 28/2/1996, n.25 in data 27/2/1998,
n.22 in data 22/4/1999, n. 72 in data 6/11/2006, n. 37 in data 20/4/2009, n. 22 in data 17/4/2012.

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di smaltimento rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento rifiuti urbani è disciplinato da regolamento approvato con del. C.C. n. 57 del 20/4/89, modificato con del. C.C. n. 192 del 20/11/89.
Ad esso, ed al capitolato d'oneri allegato al contratto con la ditta appaltatrice del servizio approvato con del. C.C. n. 130 del 5/9/1979, si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Per i locali destinati ad autorimesse private (box) la tassa è dovuta dall'occupante o, in alternativa, dall'amministrazione del condominio con diritto di rivalsa

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro

natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, cantine, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili; (*modificato con delibera CC n. 6 del 26/2/1996*);

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell' art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione della parte adibita a verde, eccedente i 200 metri quadrati, che viene computata nel limite del 25 per cento; (*modifica introdotta con delibera CC n. 6 del 26/2/1996*)

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione, fatti salvi i poteri di controllo dell'Ente.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell' ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità non può prescindere dall'inoltro all'Amministrazione Comunale di apposita istanza corredata da:

- copia della denuncia annuale prevista dall'art.3 della legge 475/88
- documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento da parte del soggetto produttore (copia del registro di carico e scarico, bolle di accompagnamento dei rifiuti prodotti, certificato di avvenuto smaltimento, fattura del servizio di trasporto e/o smaltimento)

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che, anche in questo caso, l' interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Attività	detassazione %
Falegnamerie	50
Autocarrozzerie	25
Autofficine per riparazione veicoli	25
Gommisti	25
Autofficine di elettrauto	25
Rosticcerie	15
Lavanderie	15
Verniciatura	50
Galvanotecnici	50
Fonderie	50
Ambulatori medici, dentistici, laboratorio analisi	15
Tipografie, stamperie, incisioni	20

Modifica introdotta con delibera C.C. n. 22 del 17/4/2012

6. Per i rifiuti che sono oggettivamente ed effettivamente avviati ad attività di recupero direttamente da parte di operatori economici, sempre che si tratti di rifiuti espressamente assimilati, in conformità a quanto disposto con delibera C.C. n. 40 del 10/6/1998, si applicano le seguenti riduzioni:

(quantità annue)

Fino a Kg 5.000	riduz. del 20%
Da Kg 5.001 a Kg 10.000	riduz. del 40%
Da Kg 10.001 a Kg 200.000	riduz. del 60%
Oltre i kg 200.001	riduz. del 70%

Modifica introdotta con delibera C.C. n. 22 del 17/4/2012

La riduzione è accordata a consuntivo, e quindi al successivo verificarsi della condizione dell'effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati, in conformità a quanto previsto al punto 1) della Risoluzione n. 16/E del Ministero delle Finanze. *(modifica introdotta con delibera C.C. n. 22 del 22/4/1999)*

Art. 6

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per uffici e servizi;
- b) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione ad usi diversi da quello del culto (asili, ricreatori, attività di qualunque genere).
- c) le abitazioni non di proprietà del contribuente, occupate da famiglie i cui componenti

usufruiscono del contributo economico di minimo vitale o comunque siano nelle condizioni di poterne usufruire, previa verifica in quest' ultimo caso da parte di apposita commissione tecnica istituita dal Comune e composta dal funzionario responsabile del tributo, da un' assistente sociale e dal Comandante della Polizia Municipale. *(modifica introdotta con delibera CC n. 6 del 26/2/1996)*

Art. 7

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri e sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 8

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto nelle forme di gestione adottate dal Comune. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 300 mt.
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 300 mt.
3. La tassa è ridotta in misura del 100% agli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi *(modifica introdotta con del. CC n. 72 del 6/11/2006)*

ART. 8/bis – Agevolazioni alle attività imprenditoriali e di lavoro autonomo

1. Nuove attività e giovani

Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo (artigianali e piccole e medie imprese, commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale, sono soggetti alla tassa con una riduzione del 60%, per il triennio 2012 – 2014, gli immobili direttamente occupati ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte di nuove imprese costituite nel corso del 2012.

L'agevolazione viene aumentata al 90% per i giovani fino ai 30 anni o per le società che comprendano un socio di tale età anagrafica.

Requisiti necessari:

- soggetti che iniziano per la prima volta una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianali e P.M.I., commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale di Novi Ligure dal 2012, come risulta dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Alessandria o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A.
- l'impresa ha la sede legale ed operativa nel Comune di Novi Ligure, nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire delle agevolazioni tariffarie, direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.
- La riduzione riguarda altresì l'impresa nata dalla cessione d'azienda da padre a figlio. Il figlio non esercitava precedentemente un'attività di impresa o di lavoro autonomo ed esiste un atto di cessione d'azienda e un nuovo numero di iscrizione C.C.I.A.A.
(modifica introdotta con delibera C.C. n. 22 del 17/4/2012)

1 bis Nuovi insediamenti in centro storico

Per le attività, anche se non di nuova istituzione, insediate dal 2012 nei locali precedentemente vuoti da almeno un anno ubicati nel centro storico viene riconosciuta una riduzione del 90% per il triennio 2012-2014

(modifica introdotta con delibera C.C. n. 22 del 17/4/2012)

2. I soggetti che usufruiranno dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa rifiuti solidi urbani interni. Il mancato rispetto delle stesse comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.

Art. 9

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini

aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini

aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre 10 condomini

Art. 10

Classi di contribuenza

1. Fino all'introduzione di un sistema basato sulla tariffa, i locali e le aree tassabili mantengono la precedente classificazione, con riguardo tuttavia a nuovi parametri basati sulla qualità e quantità di rifiuti effettivamente prodotti: (modificato con delibera CC n. 25 del 27/2/1998)

CATEGORIE	QT	QL	PARAM.
1) locali di abitazioni private ed autorimesse ad uso privato	0,86	1	0,859
2) locali principali ed accessori di studi professionali, tecnici, sanitari, del settore del credito, di quello assicurativo, delle agenzie commerciali in genere	2,24	1,1	2,460
3) locali di pubblico trattenimento (teatri, cinematografi, sale da ballo anche all'aperto)	1,89	1	1,890
4) locali principali ed accessori di laboratori artigiani (comprese le officine e le autoriparazioni) nei quali le scorie di lavorazione costituiscono la parte prevalente di rifiuti	0,50	1,3	0,650
5) locali di edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi per i quali non si provvede direttamente con il servizio pubblico, locali ad uso espositivo, autosaloni, di mobili, magazzini, depositi per attività commerciali all'ingrosso, alberghi, a case di cura e di riposo e sedi di collettività	0,77	1,2	0,920
6) locali principali ed accessori di pasticcerie, di esercizi per il commercio di fiori, pesci, polli, salumi, frutta e verdura (comprese le aree adibite a banchi di vendita all'aperto), chioschi, ristoranti, bar, trattorie, pizzeria, mense	3,47	1,1	3,820
7) locali di esercizi commerciali non riferibili alla categoria 6)	2,31	1,1	2,540
8) cabine telefoniche e simili	1,91	1	1,910
9) locali di uffici pubblici e di enti civili e militari (caserme, ospedali, stazioni autoferrotranviarie)	0,98	1	0,980
10) locali dell'insegnamento pubblico e privato di ogni ordine e grado	0,31	1,2	0,370
11) locali di enti di assistenza e di beneficenza, di partiti politici, di associazioni sindacali, culturali, sportive e degli enti morali legalmente riconosciuti	0,63	1	0,630
12) locali di depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico	0,45	1,2	0,536
13) depositi su aree scoperte, aree di distributori di carburante	0,54	1	0,544
14) case sparse situate fuori dell'area di raccolta dei rifiuti	0,26	1	0,258

Art. 11

Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. (abrogato con delibera di CC n. 6 del 26/2/1996).

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
- a) abitazioni con unico occupante.....30 %;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale30%
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.....25%
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune25%
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale25%
 - f) agriturismi che avviano al recupero o che reimpiegano prevalentemente gli scarti di produzione50%
(*modifica introdotta con delibera C.C. n. 22 del 17/4/2012*)
 - g) per i soli locali di magazzino, esposizione ed autosaloni compresi nella categoria 5 per le superfici imponibili oltre i 500 mq.....40%”
(*modifica introdotta con delibera C.C. n. 22 del 17/4/2012*)
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
5. (*abrogato con delibera di CC n. 6 del 26/2/1996*).

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni, indipendentemente dal carattere della ricorrenza dell'occupazione. (*modifica introdotta con delibera CC n. 6 del 26/2/1996*)
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 %.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 e corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e dalle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successive a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 73 D.L. 507/93 ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio agli effetti della corretta applicazione della tassa il Comune può:
 - a) invitare il contribuente e/o proprietario, ovvero l'amministratore degli immobili o delle aree soggette alla tassa ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali o delle aree scoperte;
 - b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini d'altro tributo;
 - c) richiedere ad uffici pubblici ed utilizzare dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. Gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale incaricati della rilevazione della materia imponibile possono accedere secondo le modalità del già ricordato articolo 73 del D.L. 507/93 agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione, della destinazione d'uso e della misura delle superfici dei locali.
3. in caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del C.C.

Art. 16

Sanzioni

- 1) Riguardo alla misura ed alle modalità delle sanzioni si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e regolamento.
- 2) Per le violazioni relative agli obblighi di versamento si applicano le sanzioni previste dai D.Lgs 471-472-473/97
(modifica introdotta con delibera di C.C. n. 22 del 17/4/2012)

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. La tassa è accertata in base alle vigenti disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 507/93 e D.Lgs. 296/06 art. 1 commi 161 e successivi. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. La tassa oggetto di accertamento deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto utilizzando apposito bollettino postale o altra modalità di versamento prevista dalla normativa.

1 bis. Con decorrenza 1/1/2012 la riscossione spontanea della tassa e delle relative addizionali nonché del tributo provinciale è effettuata direttamente dal Comune su apposito conto corrente postale o altra modalità di versamento previste dalla normativa.
(modifica introdotta con delibera di C.C. n. 22 del 17/4/2012)

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18

Norma transitoria per l' anno di prima applicazione

1. La denuncia di iscrizione non è necessaria, come previsto dal VI comma dell'art. 79 del D.L. 597/93 da parte dei contribuenti già iscritti nei ruoli della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, quando le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rispetto a quelle che hanno dato origine all'iscrizione nel ruolo principale dell'anno 1994, confermandosi, col silenzio, la determinazione del tributo in atto, fatte salve le modificazioni delle tariffe deliberate o applicabili nei termini di legge e l'azione dell'Ufficio nel recupero del maggior tributo dovuto.
2. *(abrogato con delibera di CC n. 6 del 26/2/1996).*
3. Nel caso di locali in cui vengano prodotti rifiuti assimilati a quelli urbani che, secondo quanto previsto dal regolamento del servizio di smaltimento rifiuti, non possono essere conferiti secondo il sistema ordinario, viene applicata una percentuale di riduzione fino al 70 per cento e corrispondente agli oneri sostenuti e dimostrati, per il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste dall'art.9, dall'art.11 - commi 1 e 2 - art. 13 - comma 3 che hanno decorrenza dal 1/1/1996, fatte salve altre eventuali modificazioni legislative.

Si da' atto infine che, per effetto dell'art. 20 - comma 1 - lettera B del D.L. 7/11/1994, n. 619 le tariffe per l' anno 1995 vengono elaborate in base ai previgenti criteri di commisurazione e quindi senza tener conto delle parametrizzazioni previste dall'art. 10 del presente regolamento